

Reg. 841

# UNIONE DEI COMUNI

## "VALLI dei NEBRODI"

### ATTO COSTITUTIVO

Registrato a S. Agata di Militello il 31-10-02  
al n. 001157 Serie 1 Esatte € 132,83

IL DIRETTORE ( )

F. lo A. M. Tronfano

Per c.c.o. Tortorici, li 8-11-02

IL SEGRETARIO



[Signature]  
Il Vice Segretario  
Dott. Bevacqua Signorino

# ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI TORTORICI E GALATI MAMERTINO.

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue addi VENTINOVE del mese di OTTOBRE nella sede municipale del Comune di Tortorici e nell'ufficio di segreteria innanzi a me Dott. BEVACQUA Signorino, Vice segretario comunale del suddetto Comune ed in tale qualità autorizzato a riceverne gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso rinunciato.

### SONO PRESENTI

I signori:

1) RIZZO NERVO Carmelo, nato a Tortorici il 26.03.1951, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Tortorici, con sede in Tortorici alla via Vittorio Emanuele, ove domicilia per la carica, Codice Fiscale 84004890830 partita iva 00114760838 in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 19.08.2002, che in copia autentica d'ufficio si allega al presente atto sotto la lettera a)

2) IANNI' Giuseppe Leopoldo, nato a Tortorici il 15.10.1955, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di Galati Mamertino, con sede in Galati Mamertino alla via Roma, n. 90 ove domicilia per la carica, partita iva 00425030830 in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 05.10.2002, che in copia autentica d'ufficio si allega al presente atto sotto la lettera b)

I comparsi cittadini italiani, delle cui identità personali io Ufficiale Rogante sono certo, con il presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

Tra i comuni di Tortorici e Galati Mamertino rappresentati dai rispettivi sindaci, è costituita con il presente atto l'unione dei comuni denominata "VALLI dei NEBRODI" ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, così come applicabile per effetto del rinvio dinamico operato dall'art.47 della L.R. 26/93.

L'unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente locale ed ha sede provvisoria in Tortorici nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale di Tortorici.

L'unione è così composta:

Comune di Tortorici  
ab. 7.530

Kmq. 70,16

Comune di Galati Mamertino  
ab. 3.127

Kmq. 39,99

#### Art. 2

L'unione è costituita per l'esercizio congiunto di servizi e funzioni proprie dei comuni che la compongono, indicate nello statuto dell'unione stessa ed ha lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l'intero territorio dell'unione, conservando in capo ai singoli Enti la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità .

#### Art. 3

L'unione costituita ha potestà regolamentare per l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati, per i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, nonché per l'imposizione, l'accertamento e riscossione delle tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi e funzioni affidate, nel rispetto di quanto disciplinato nello Statuto dell'Unione.

#### Art. 4

Sono organi dell'unione da eleggersi come previsto dall'allegato statuto :

- a. il Consiglio dell'Unione
- b. la Giunta dell'Unione
- c. il Presidente

#### Art.5

L'unione è costituita con una durata di quindici anni dalla sottoscrizione del presente atto ed alla scadenza si intenderà rinnovata per un periodo di uguale durata, salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti interessati. Ogni Comune può recedere, anche unilateralmente, dopo tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con le modalità disciplinate dallo Statuto dell'Unione

Detto statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale, previa lettura ai comparenti che lo firmano con me ufficiale rogante.



Art. 6

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Unione dei Comuni e verranno anticipate dal Comune di Tortorici per consentire gli adempimenti consequenziali al presente atto ed essere successivamente rimborsate dall'Ente così costituito.


Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto che si compone di n. 3 facciate e quanto della presente

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto che, letto ai componenti, a mia domanda viene approvato, dichiarato conforme alla loro volontà e con me sottoscritto.


Il Sindaco del Comune di Tortorici



Il Sindaco del Comune di Galati Mamertino




IL Vice Segretario Comunale di Tortorici



Allegati:

- a) – Delibera di C.C. n. 54 del 19.08.2002
- b) – Delibera di C.C. n. 45 del 05.10.2002
- c) – Statuto dell'Unione



# **STATUTO UNIONE DEI COMUNI**

## **"VALLI del NEBRODI"**

\*\*\*\*\*

“VALLI dei NEBRODI” .....	1
PREAMBOLO.....	4
TITOLO I° Principi fondamentali .....	6
Art.1 - Oggetto .....	6
Art.2 - Obiettivi programmatici.....	6
Art.3 - Durata.....	7
Art.4 - Sede, stemma e gonfalone.....	7
Art.5 - Funzioni e Servizi .....	7
Art.6 - Procedimento per il trasferimento delle funzioni .....	8
TITOLO II° Organizzazione di Governo .....	8
Art.7 - Organi.....	8
Art.8 - Consiglio dell'Unione. ....	8
Art.9 - Competenze .....	8
Art.10 - Sessioni e convocazione.....	9
Art.11 - Linee programmatiche di mandato.....	9
Art.12 - Consiglieri dell'Unione.....	10
Art.13 - Diritti e doveri .....	10
Art.14 - Presidente dell'Unione .....	10
Art.15 - Vicepresidente .....	10
Art.16 - Competenze della Giunta dell'Unione .....	10
Art.17 - Composizione della Giunta dell'Unione .....	11
Art.18 - Funzionamento della Giunta .....	11
TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini .....	11
Art.19 - Partecipazione popolare .....	11
Art.20 - Accesso agli atti.....	11
Art.21 - Diritto di informazione.....	12
Art.22 - Istanze, reclami, petizioni e proposte .....	12
Art.23 - Referendum consultivo .....	12
Art.24 - Diritto di intervento nei procedimenti.....	13
Art.25 - Conferenza dei Servizi.....	13
Art.26 - Rapporti con i Comuni componenti l'Unione .....	13
Art.27 - Rapporti con altri enti e associazioni.....	14
Art.28 - Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione.....	14
TITOLO IV Difensore Civico .....	14
Art.29 - Istituzione e attribuzioni .....	14
Art.30 - Convenzione con i Comuni membri .....	15
TITOLO V Organizzazione .....	15
Art.31 - Principi strutturali e organizzativi.....	15
Art.32 - Uffici e personale .....	15
Art.33 - Dotazione organica .....	15
Art.34 - Organizzazione degli uffici e del personale .....	15
Art.35 - Direttore generale.....	16
Art.36 - Responsabili degli uffici e dei servizi .....	16
Art.37 - Collaborazioni esterne.....	16
Art.38 - Segretario dell'Unione .....	16
Art.39 - Funzioni del segretario dell'Unione.....	16
Art.40 - Vicesegretario.....	17
TITOLO VI Finanza e contabilità .....	17
Art.41 - Attività finanziaria.....	17
Art.42 - Bilanci .....	17
Statuto Unione Comuni - definitivo	

Art.43 - Rapporti finanziari con i comuni aderenti .....17  
Art.44 - Collegio dei Revisori dei conti.....17  
Art.45 - Tesoreria .....17  
TITOLO VII Norme transitorie.....18  
Art.46 - Costituzione.....18  
Art.47 - Norme finanziarie.....18  
Art.48 - Rinvio.....18




**PREAMBOLO**

L'Unione dei Comuni di Tortorici, Castell'Umberto, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia, in seguito chiamata Unione, è costituita volontariamente per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo della comunità che si affacciano nelle valli del Fitalia e del Tortorici.


**Popolazione**

La popolazione totale dei tre comuni, alla data del 31 dicembre 2001, ammonta a 15.900 residenti effettivi così suddivisi:

Tortorici	7.530 abitanti pari al 47,36%
Castell'Umberto	3.563 abitanti pari al 22,40%
Galati Mamertino.	3.127 abitanti pari al 19,67%
San Salvatore di Fitalia	1.680 abitanti pari al 10,57%



Nei primi anni '50 il totale degli abitanti dei tre comuni era pari a 22.304.




**Territorio**



La superficie dell'intero territorio dei comuni risulta pari a 136,46 Km quadrati, così ripartiti:

Tortorici	70,16 km/q. pari al 51,41 %
Castell'Umberto	11,42 Km/q. pari al 8,37%
Galati Mamertino	39,99 km/q. pari al 29,31%
San Salvatore di Fitalia	14,89 km/q pari al 10,91%




**Densità abitativa**

La densità della popolazione misurata in n° di residenti/kmq mostra un andamento particolarmente negativo per il Comune di San Salvatore di Fitalia che, ha visto questo indice ridursi di circa il 52,72 % negli ultimi 50 anni.

Attualmente la densità è la seguente:

Tortorici	107 abitanti / kmq
Castell'Umberto	312 abitanti / Kmq
Galati Mamertino	78 abitanti / kmq
San Salvatore di Fitalia	113 abitanti / kmq
Unione	117 abitanti / kmq





L'Unione prende l'avvio dall'esigenza, per Comuni di dimensioni quali quelle sopra evidenziate, di riflettere ed operare insieme nella assoluta consapevolezza delle difficoltà che la realtà operativa, complicata da quella normativa, quotidianamente presenta alle Amministrazioni Comunali.

A tale scopo l'Unione si pone come opportunità per la realizzazione di un'organizzazione che curi, con la dovuta preparazione, specializzazione ed adeguatezza di mezzi, l'erogazione di servizi istituzionali ad un livello di qualità rapportabile ad un ambito dimensionale equilibrato e riuscire così a rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli stessi comuni, in tempi congrui, nonché a porre la dovuta attenzione allo sviluppo e alla tutela del territorio e dei suoi aspetti di pregio ambientale con adeguate risorse, anche finanziarie, per svolgere appieno la complessa funzione di sviluppo che è l'obiettivo primo dell'Unione stessa.

L'ambito territoriale dell'Unione si aggrega attorno all'ambiente naturale delle valli dei monti Nebrodi che rappresentano il punto di collegamento e di unione tra le comunità. Con gran parte del territorio incidente sul Parco naturale dei Nebrodi, i comuni dell'Unione, caratterizzati dalla varietà delle culture e della fauna, oltre a contare numerosi laghi, vantano anche alcune specie biologiche rare. I centri di antichissime origini, si pregiano di importanti opere artistiche e monumentali, come opere marmoree del Gagini e dipinti del Tomasi presenti nelle numerose chiese e attrattiva di numerosi turisti. L'economia è basata sull'agricoltura e sulla pastorizia ma anche sull'attività turistica grazie all'ambiente, al clima, al senso di ospitalità degli abitanti ed alle moderne attrezzature sportive presenti sul territorio dell'Unione.

Oggi più che in passato il decentramento ed il mutato assetto amministrativo impongono nuovi oneri finanziari ed organizzativi particolarmente gravosi per i piccoli Comuni per garantire l'erogazione di servizi efficienti e di qualità.

La maggiore autonomia e responsabilità assegnate ai Comuni dalle nuove normative, (quali ad esempio: la legge 142/90, le leggi Bassanini, la legge 265/99), necessitano sul piano attuativo di una ben diversa configurazione rispetto all'attuale solidità e professionalità dei nostri Enti Locali.

La scelta della gestione unitaria può rivelarsi la soluzione in grado di portare risultati vantaggiosi nel rispetto di tutte le specificità che anzi potranno trovare maggiore forza e fondi per un'opportuna valorizzazione.

## **TITOLO I° Principi fondamentali**

### **Art.1 - Oggetto**

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 così come applicabile per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della legge regionale 7/92 nonché dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo denominato Unione.
2. L'Unione è composta dai Comuni di Tortorici, Castell'Umberto, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia ed il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.
3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni previa deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dal Consiglio dell'Unione e dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

### **Art.2 - Obiettivi programmatici**

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, artistico e ambientale dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
- \* b) favorire il miglioramento della qualità della vita a salvaguardia della famiglia per il completo sviluppo della persona, anche allo scopo di incrementare l'insediamento della popolazione sul territorio, di favorire una inversione di tendenza del flusso migratorio;
- c) promuovere la crescita del dialogo tra le generazioni;
- d) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
- e) rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

### Art.3 - Durata

1. L'unione ha una durata di quindici anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di uguale durata, salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti interessati.
2. Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo con votazione a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Con deliberazione approvata dal Consiglio dell'Unione e dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati, si disporrà la conseguente modifica dell'atto costitutivo e si provvederà altresì a definire la liquidazione della posizione patrimoniale dell'Ente recedente in base ai criteri stabiliti con il presente statuto.
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Patti.

### Art.4 - Sede, stemma e gonfalone.

1. L'Unione ha la propria sede in uno dei Comuni che sarà individuato dal Consiglio della stessa Unione, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione. La prima adunanza si terrà nella sede del Comune avente il maggior numero di abitanti.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

### Art.5 - Funzioni e Servizi

1. L'Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art.2, le funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale (quali, a titolo esemplificativo, uffici di promozione turistica, portale internet, impianti sportivi, centri per anziani, manifestazioni culturali, parchi intercomunali)
2. E' altresì conferito all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni nonché l'espletamento dei seguenti servizi e relative competenze di interesse comunale:
  - a) Polizia Municipale;
  - b) Protezione Civile;
  - c) Gestione della salute e Progetto Cuore "PAD";
  - d) Servizi Sociali;
  - e) Raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta e conferimento rifiuti differenziati;
  - f) Sportello Informa Giovani;
  - g) Sportello Unico per le Attività Produttive;
  - h) Ufficio per le Politiche Comunitarie;
  - i) Nucleo di Valutazione;

- j) Randagismo;
  - k) Gestione Amministrativa-Contabile del Personale e Contenzioso;
  - l) Cultura e Sport;
  - m) Ufficio di Promozione Turistica;
  - n) Servizi informatizzati (Sito istituzionale Web, Reti Intranet e Internet, posta elettronica);
3. Le funzioni e i servizi suddetti dovranno essere svolti privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

#### **Art.6 - Procedimento per il trasferimento delle funzioni**

1. L'effettivo trasferimento delle competenze conferite all'Unione viene deliberato dai Consigli Comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di norma entro la fine del mese di settembre con decorrenza dall'anno successivo. Detto trasferimento si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire viene concordata tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
3. Soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi della stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
4. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente art. 3.

### **TITOLO II° Organizzazione di Governo**

#### **Art.7 - Organi**

1. Sono organi dell'Unione:
  - a) Il Consiglio dell'Unione;
  - b) Il Presidente;
  - c) La Giunta dell'Unione;

#### **Art.8 - Consiglio dell'Unione.**

1. Ciascun comune è rappresentato nel Consiglio dell'Unione da due consiglieri comunali designati dalla maggioranza e da un consigliere comunale designato dall'opposizione.
2. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni componenti.
3. Analogamente si procede all'integrazione del Consiglio in caso di uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica di consigliere comunale.
4. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti nel corso della prima adunanza.
5. La prima riunione del Consiglio viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, mediante avviso scritto consegnato ai singoli consiglieri comunali designati dai Comuni, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 11, per la sola costituzione dello stesso.

#### **Art.9 - Competenze**

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono e pertanto ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
3. Sono di competenza del Consiglio:
  - a) la convalida dei propri componenti;


- b) l'approvazione del programma amministrativo contenente gli indirizzi generali di governo dell'Ente;
- c) l'approvazione dei regolamenti, esclusi quelli di contenuto organizzativo di servizi ed uffici;
- d) l'approvazione degli atti programmatici, relazioni previsionali e programmatiche, bilanci e consuntivi;
- e) la costituzione e la modifica di forme associative;
- f) la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
- g) la contrazione di mutui se non previsti in atti fondamentali;
- h) l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) l'approvazione degli acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate;
- j) l'istituzione di commissioni consiliari.

#### **Art.10 - Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

#### **Art.11 - Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente dell'Unione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo che avrà cadenza annuale.
2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta al Consiglio il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previa esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.



#### Art.12 – Consiglieri dell'Unione

1. Ai consiglieri dell'Unione si applica lo stato giuridico dei consiglieri comunali.
2. Il consigliere che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 così come recepito dalla L.R. n. 10/91, a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

#### Art.13 - Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

#### Art.14 – Presidente dell'Unione

1. La Presidenza dell'Unione, per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a ciascuno dei Comuni associati, secondo un ordine di turnazione stabilito dalla Giunta.
2. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al segretario, o al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti della giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Egli può delegare, a scopo organizzativo e con valenza interna, le proprie competenze, agli altri componenti della Giunta dell'Unione.

#### Art.15 - Vicepresidente

1. Il vicepresidente, nominato tale dal Presidente, è il componente della Giunta che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

#### Art.16 - Competenze della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.